

NOTIZIARIO N. 15 – 30 MAGGIO 2019

FORMAZIONE 4.0 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Prorogato alle spese sostenute nel 2019 il credito d'imposta per la Formazione 4.0 e nuovo accordo territoriale CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL.

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR): trattamento dati personali – aggiornamento dopo 12 mesi di vigenza. pag. 6

CREDITO E FINANZA

- ◆ Regione Emilia-Romagna: Bando 2019 progetti di promozione dell'export e partecipazione ad eventi fieristici – scadenza presentazione domanda 19 luglio 2019. pag. 7
- ◆ Credito d'imposta R&S 2019: controlli e conteggi. pag. 9
- ◆ Bonus pubblicità: massimale de minimis da controllare. pag.11
- ◆ Innovation manager: voucher. pag.13
- ◆ Marchi e brevetti: nuove agevolazioni. pag.14
- ◆ Partecipazione PMI a fiere all'estero: in arrivo un credito d'imposta. pag.16

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Apprendistato professionalizzante: nuova normativa regionale in materia di formazione pubblica obbligatoria per gli assunti dal 2 maggio 2019. pag.17
- ◆ Assegno nucleo familiare: modalità di gestione della nuova domanda e istruzioni per i datori di lavoro. pag.18
- ◆ Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive: domanda (telematica) entro il 31 maggio 2019. pag.20
- ◆ Obblighi contributivi (con scadenza il 30 giugno 2019) per le ferie maturate nell'anno 2017 e non ancora godute. pag.21
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di aprile 2019. pag.22

OGGETTO: PROROGATO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL

Il decreto interministeriale 4 maggio 2018 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 143 del 22/06/18) ha fornito le disposizioni applicative per il riconoscimento del credito d'imposta - previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017 - riguardante le spese di formazione del personale dipendente sostenute lo scorso anno nell'ambito delle tecnologie individuate dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (Confimi Romagna News n. 18/2018).

L'art 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che tale credito d'imposta:

- a) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel 2019;
- b) sarà attribuito nelle seguenti, nuove (*) misure:
- 50 % delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 40 % delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 30 % delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (**), nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Ravenna, di conseguenza, il 20 marzo scorso hanno sottoscritto l'accluso Accordo Territoriale con il quale è stata prorogata la validità di quello siglato il 6 settembre 2018 (scaduto il 31/12/18), che aveva definito le modalità operative per accedere all'incentivo fiscale di cui si tratta.

Le aziende interessate sono invitate a contattare SVILUPPO PMI s.r.l., in persona della Dott.ssa Monica Morelli (tel. 0544/280280; e-mail: mmorelli@sviluppopmi.com), che, con il supporto dell'Associazione, coordinerà il servizio di consulenza e assistenza alle imprese.

(*) Il credito d'imposta per le spese sostenute nel 2018 spettava in misura pari al 40%, con un importo massimo annuo di 300.000 euro.

(**) **Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014**

Articolo 2 - Personale e soglie finanziarie che determinano le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria PMI, una microimpresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di EUR.

ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

FORMAZIONE IMPRESA 4.0

In data 20 marzo 2019, presso la sede di Confimi Industria Romagna si sono incontrati:

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA rappresentata da

Mauro Basurto Segretario Generale
Giuseppe Vaira Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali

CGIL RAVENNA rappresentata da

Manuela Trancossi Segretaria CGIL Ravenna

CISL ROMAGNA rappresentata da

Franco Garofalo In rappresentanza della Segreteria Cisl Romagna

UIL RAVENNA rappresentata da

Carlo Sama Segretario Organizzativo

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le "Parti".

Premesso che:

- In conformità ai contenuti dell'Accordo Quadro Interconfederale siglato il 2 agosto 2018 tra CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, il 6 settembre 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Territoriale (di seguito indicato anche "Accordo Territoriale") finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi "Industria 4.0", per perseguire gli obiettivi della crescita, della competitività e della produttività delle PMI;
- L'Accordo Territoriale - depositato in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito indicato anche "ITL") di Ravenna il 5 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018 - recepisce le disposizioni di cui all'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto un credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0";
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito DECRETO datato 4 maggio 2018, le disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo fiscale;
- L'Accordo Territoriale di fatto norma le procedure idonee a validare le intese aziendali riferite alle imprese associate al sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA o che vi abbiano conferito espresso mandato, aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, prive di rappresentanza sindacale (RSU o RSA), ai sensi dell'art. 51 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 81, per l'attuazione della normativa per l'accesso al credito d'imposta previsto all'art. 1, commi 46 e ss. della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, avvalendosi dell'assistenza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA;
- l'Accordo Territoriale, scaduto il 31 dicembre 2018, prevede che le Parti potranno "valutarne il rinnovo, o la proroga, qualora dovessero intervenire disposizioni normative atte a prorogare la possibilità di beneficiare degli attuali incentivi, ovvero a introdurre

20 marzo 2019 – Accordo Territoriale della Provincia di Ravenna – Formazione Impresa 4.0

ulteriori agevolazioni”;

- l'art 1, commi dal 78 all'81 della LEGGE (di Bilancio 2019) 30 dicembre 2018 n. 145 dispone la proroga del credito di imposta per la formazione 4.0 per le spese “sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018” e, quindi, nell'anno 2019;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa territoriale che, nel rispetto dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 151 e di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018, verrà depositata in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.
2. Fatto salvo per quanto previsto dal seguente punto 3), la validità dell'Accordo Territoriale siglato il 6 settembre 2018 è prorogata fino alla data di ammissibilità e fruibilità dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il verbale di Accordo sottoscritto dalla Commissione Territoriale, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, dell'Accordo Territoriale, verrà depositato dall'Impresa presso il competente ITL, direttamente o per il tramite di Confimi Industria Romagna, solo qualora tale adempimento venga previsto da una specifica disposizione normativa.
4. Le Parti si incontreranno per valutare le risultanze dell'applicazione della presente intesa a marzo 2020 e anche, al bisogno, nei 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta che ciascuna di esse potrà formulare all'altra.

Ravenna, 20 marzo 2019

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA

Mauro Basurto

Giuseppe Vaira

CGIL RAVENNA

Manuela Trancossi

CISL ROMAGNA

Franco Garofalo

UIL RAVENNA

Carlo Sama

OGGETTO: **REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)**
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO DOPO 12 MESI DI
VIGENZA

A un anno dalla diretta applicazione del Regolamento europeo 679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali delle persone, è tempo di bilanci.

Il GDPR ha introdotto regole chiare su informativa e consenso, limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell'UE e norme rigorose per i casi di violazione dei dati (*data breach*).

Tra i punti cardine della nuova normativa ci sono il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati, le notifiche di violazione agli utenti e alle autorità nazionali, le modalità di accesso ai propri dati personali semplificate e la possibilità per le imprese di rivolgersi a un'unica autorità di vigilanza.

Secondo i dati pubblicati dall'Autorità Garante nel bilancio dell'applicazione del 1° anno della nuova normativa, dall'entrata in vigore del GDPR il 25.05.2018 al 31.03.2019 sono stati registrati 7.219 reclami, in costante aumento dal 2018, e ben 946 notifiche di data breach, che le aziende sono obbligate a fornire tempestivamente al Garante su eventuali violazioni subite all'interno dei propri database (per distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata di dati personali custoditi) di cui 641 solo negli ultimi sei mesi.

L'ultima importante scadenza è stata quella del 19 maggio u.s., l'ultimo giorno per i "ritardatari" per adeguarsi e da quella data ci sarà una nuova "stretta" sul piano dell'esecuzione di verifiche da parte delle autorità competenti.

Gli elementi da verificare per essere pienamente in regola con le normative sono:

- presenza e aggiornamento dei **registri** delle attività di trattamento
- presenza e aggiornamento delle **informative** verso gli interessati
- **politiche interne di gestione e tutela dei dati personali**, con particolare attenzione verso la **formazione** di tutto il personale preposto al trattamento di dati, e presenza di un modello organizzativo che preveda la chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità (come i responsabili del trattamento)
- **analisi dei rischi** ed eventuali **valutazioni di impatto** privacy in caso di trattamenti particolari
- **nomina del Responsabile della Protezione dei Dati** (meglio noto come DPO)

Per checkup e approfondimenti, ricordiamo che presso l'Associazione è attivo un **servizio di consulenza** nelle materie oggetto della presente circolare, con **professionisti di comprovata professionalità ed esperienza** a disposizione delle nostre aziende associate.

Per informazioni contattare l'ufficio Comunicazione e Sviluppo dell'Associazione:
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – ceccarelli@confimiromagna.it

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO 2019 PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT E PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI — SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 19 LUGLIO 2019**

OGGETTO	<p>Il bando (stanziati € 3.000.000) finanzia programmi per la realizzazione di un progetto costituito da almeno 3 fiere di qualifica internazionale o nazionale svolte in paesi esteri, e almeno uno dei seguenti servizi di consulenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottenere certificazioni per l'export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie all'esportazione sui mercati internazionali indicati dal progetto); • Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali indicati dal progetto; • Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l'impresa nella realizzazione di incontri d'affari contestualmente alle partecipazioni fieristiche.
DESTINATARI	<p>Possono fare domanda MPMI con sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Possono presentare domanda anche le Reti formali di imprese di piccola e media dimensione, aventi tutte sede e unità operativa in Regione Emilia-Romagna.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto e corrispondenti alle tipologie di spesa sotto elencate e ammesse al momento dell'approvazione della domanda.</p> <p>Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzate a partire dal 01/01/2020 e concluse entro il 31/12/2020. Le attività del progetto, fermo restando che le fiere saranno ammesse solo se svolte nel corso del 2020, devono essere avviate dopo la data di presentazione della domanda di contributo (data di inizio progetto).</p> <p>Per "avviate" si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante a ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno che renda irreversibile l'investimento (per esempio, anticipi pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2020 o la sottoscrizione di un contratto di consulenza) a seconda di quale condizione si verifichi prima.</p> <p>Il periodo di eleggibilità delle spese è definito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le spese relative al progetto devono essere fatturate con data a partire dalla data di inizio del progetto ed entro il 31/12/2020; - le spese dovranno essere interamente quietanziate entro il 31/03/2021. <p>Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il costo dell'area espositiva; 2. le spese per la progettazione dello stand e per il suo allestimento e gestione; 3. le spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali o

	<p>industriali, agenti, buyers e per l'organizzazione di incontri di affari da realizzare in occasione delle partecipazioni fieristiche;</p> <p>4. le spese per consulenze finalizzate all'ottenimento delle certificazioni per l'esportazione e alla protezione del marchio sui mercati internazionali.</p>
SPESE ESCLUSE	<p>Sono escluse le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di trasporto e relativi oneri (spese doganali, imposte etc.); • spese per hostess, interpreti, traduttori; • viaggi, vitto e alloggio del personale dell'impresa per trasferte in Italia o all'estero; • tributi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi; • registrazione o deposito marchi e ottenimento della certificazione per l'esportazione; • spese di consulenza prestata per servizi continuativi o periodici, per contratti di rappresentanza e agenti di commercio, o di consulenze finalizzate alla gestione ordinaria dell'impresa, fra le quali (in modo non esaustivo): contabilità, gestione del personale, redazione e/o registrazione dei contratti, consulenza fiscale o legale, rinnovo delle certificazioni o della registrazione del marchio già ottenuti; rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio dei consulenti.
CONTRIBUTO REGIONALE	<p>Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di € 30.000.</p> <p>Per le Reti di impresa il contributo massimo concedibile è calcolato nella misura massima del 30% delle spese ammissibili, nel limite di € 30.000 per ogni impresa della rete, fino a un massimo di € 120.000 per progetto.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p>La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 13/05/2019 e fino alle ore 16 del 19/07/2019.</p> <p>La domanda di contributo dovrà essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica, tramite la specifica applicazione web Sfinge 2020.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n°619 del 15/04/2019.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S 2019 – CONTROLLI E CONTEGGI

OGGETTO	La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E/2019 chiarisce come effettuare i controlli e impostare i conteggi per le imprese interessate effettuare ricerca e sviluppo nel 2019.
OPERAZIONI DI CONTROLLO	<p>La circolare specifica “che l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta non consiste solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio”.</p> <p>L’analisi dei contenuti della ricerca porta in evidenza la necessità da parte dell’impresa di predisporre una descrizione accurata del progetto o del sotto-progetto intrapreso. La relazione deve contenere gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi.</p> <p>Nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, deve far emergere gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa.</p> <p>La relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.</p> <p>Nel caso di “ricerca extra-muros”, quindi commissionata a soggetti esterni all’impresa, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>In considerazione del fatto che le tematiche scientifiche possano essere talmente complesse da rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi del supporto del MISE.</p> <p>Questo dovrà rilasciare pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute. L’impresa dovrà procedere anche ad individuare “le incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di “ricerca e sviluppo”.</p>
CREDITO D'IMPOSTA AL 50%	<p>Le spese che possono avvalersi di un credito d’imposta al 50% sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

	- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative.
CREDITO D'IMPOSTA AL 25%	<p>Le spese che beneficiano invece di un credito d'imposta al 25% sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; - contratti stipulati con imprese, diverse da quelle che consentono di ottenere il beneficio del 50%, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente; - materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.8/E/2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: BONUS PUBBLICITA' – MASSIMALE DE MINIMIS DA CONTROLLARE

OGGETTO	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità 2017 e 2018, ai fini della fruizione del credito d'imposta assegnato, sono tenute a verificare il massimale "de minimis" ancora eventualmente disponibile.
VERIFICA MASSIMALE DE MINIMIS	Ognuno dei beneficiari deve verificare se il credito d'imposta assegnato rientra nel massimale "de minimis" previsto dai Regolamenti Europei. In particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabile alla generalità delle imprese, l'importo complessivo di aiuti pubblici "de minimis" che possono essere concessi nell'arco di 3 esercizi finanziari ad una medesima impresa è pari a € 200.000 (€ 100.000 euro se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
ALTRI AIUTI DE MINIMIS	Dopo aver verificato il proprio massimale, ognuno dei soggetti ammessi al credito ha l'obbligo di verificare se, oltre al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, ha già ottenuto altri <u>aiuti "de minimis"</u> nell'esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti . Per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis" ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il <u>provvedimento di assunzione dell'impegno</u> giuridicamente vincolante (generalmente l'atto di concessione).
CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZABILE	Una volta stabilito l'importo degli altri aiuti "de minimis" ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso, è possibile determinare l'eventuale massimale "de minimis" ancora disponibile. In particolare, il plafond "de minimis" eventualmente libero nell'ambito del quale i soggetti beneficiari devono verificare la capienza dell'importo del credito di imposta a loro assegnato (indicato nel decreto 11 aprile 2019), si ottiene sottraendo dal massimale "de minimis" di appartenenza per settore di attività gli aiuti già in precedenza ottenuti. Se l'importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito d'imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

<i>UTILIZZO DEL BONUS</i>	<p>Il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'autorizzazione alla fruizione verrà concessa in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<p>Decreto 11/04/2019 del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.</p>
<i>INFO</i>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **INNOVATION MANAGER – VOUCHER**

OGGETTO	Il MISE ha firmato il decreto che fissa i requisiti che PMI e reti d'impresa, che intendano avvalersi di un innovation manager, devono possedere per accedere all'agevolazione. Il voucher, previsto per il 2019 e il 2020, servirà a finanziare l'acquisto di prestazioni consulenziali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa.
DESTINATARI	MPMI e Reti d'impresa.
AGEVOLAZIONE	Il voucher, riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, ha la finalità di supportare le aziende che intendano avvalersi di un professionista specializzato e qualificato (innovation manager) in grado di gestire la complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica.
SPESE AMMISSIBILI	Saranno considerate ammissibili le spese per l'acquisto di prestazioni consulenziali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Per ottenere il contributo, le imprese o le reti beneficiarie dovranno stipulare un contratto con società di consulenza o manager qualificati , scelti fra i fornitori iscritti nell'elenco che sarà formato dal MISE. Il contratto di servizio, secondo quanto disposto dal decreto, dovrà avere una durata minima di 6 mesi.
IMPORTO DEL VOUCHER	In relazione a ciascun periodo d'imposta, il voucher sarà: - per le micro e piccole imprese : pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di € 40.000; - per le medie imprese : pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di € 25.000; - per le reti di impresa : pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di € 80.000. Il contributo sarà erogato in regime "de minimis".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna news n° 6 del 19/02/2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **MARCHI E BREVETTI – NUOVE AGEVOLAZIONI**

OGGETTO	Il Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto tre nuove agevolazioni inerenti la tutela dei marchi e dei brevetti.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI	La prima consiste in un <u>credito di imposta</u> per la tutela legale dei prodotti venduti all'estero; la seconda in un <u>voucher</u> alle start up innovative per favorire i processi di brevettazione; la terza in un' <u>agevolazione</u> per l'uso di "marchi collettivi e di certificazione".
PRIMA AGEVOLAZIONE: CREDITO D'IMPOSTA	La prima agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti venduti all'estero, inclusi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding , ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che richiamano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti non riconducibili al nostro Paese. Il bonus spetta ai consorzi nazionali, nel limite massimo annuo di € 30.000 per singolo beneficiario.
SECONDA AGEVOLAZIONE: VOUCHER PER START UP INNOVATIVE	La seconda agevolazione introduce per il periodo 2019-2021, il "Voucher 3I- Investire in innovazione", con lo scopo di facilitare il processo di brevettazione delle invenzioni. Il voucher potrà essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale. I servizi potranno riguardare una o più delle sopraddette attività. La dotazione finanziaria prevista è di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
TERZA AGEVOLAZIONE: USO DI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE	La terza agevolazione è diretta a sostenere la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati da parte di associazioni rappresentative di categoria , finalizzata a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani. Per questa nuova misura è stato previsto uno stanziamento annuo di 1 milione di euro.

<p>PROCEDURA PER DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO</p>	<p>Le nuove disposizioni del Decreto Crescita consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto che abbia designato l'Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale" (Euro PCT).</p> <p>Prima del Decreto Crescita era possibile solo effettuare la procedura europea.</p> <p>La possibilità avvalersi della fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea, la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità; • la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale. <p>La richiesta di apertura della procedura nazionale all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:</p> <p>a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;</p> <p>b) i diritti di deposito previsti dalla normativa.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita) art. 32</p>
<p>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</p>	<p>Confimi Romagna news n° 13 dell'8 maggio 2019.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **PARTECIPAZIONE PMI A FIERE ALL'ESTERO - IN ARRIVO UN CREDITO D'IMPOSTA**

OGGETTO	Il 30 aprile scorso è stato pubblicato nella G.U. n°100 il Decreto Legge 34/2019 (Decreto Crescita) che all'art. 49 prevede un credito d'imposta per le spese di partecipazione delle PMI a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero.
DESTINATARI	PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019.
FINANZIAMENTO	Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita (quindi per il 2019, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare), per la <u>partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore</u> che si svolgono all'estero, relativamente alle spese sostenute per: - l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi; - le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione. L'agevolazione NON spetta, pertanto, per la partecipazione a fiere nazionali.
AGEVOLAZIONE	Il credito di imposta è pari al 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €60.000 ed è soggetto al regime de minimis.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE	Il bonus sarà in vigore solo nel 2019; la sua concreta operatività tuttavia è legata all'emanazione di un apposito decreto da parte del MISE, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro la fine di giugno.
PRESENTAZIONE DOMANDA	Il credito d'imposta non avrà carattere automatico, pertanto è esplicitamente previsto che dovrà essere presentata apposita istanza e il bonus sarà attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Il credito sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Legge n° 34 del 30/04/2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**
NUOVA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE
PUBBLICA OBBLIGATORIA PER GLI ASSUNTI DAL 2 MAGGIO 2019

Con la Delibera di Giunta n. 502/2019, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'erogazione della formazione pubblica (cosiddetta formazione "trasversale e di base") (*) ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015), che:

- **è obbligatoria** per tutti gli apprendisti **assunti dal 2 maggio 2019**, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (pari a € 160.000.000);
- deve essere erogata solo **nel primo anno di rapporto e in misura pari a 40 ore, interamente presso le sedi indicate dal "Soggetto Gestore"** (ossia l'ente di formazione incaricato dal datore di lavoro);
- è destinata a tutti gli apprendisti, **indipendentemente dal titolo di studio posseduto** (la normativa previgente escludeva invece dall'obbligo formativo pubblico gli apprendisti laureati);
- "è organizzata secondo i seguenti contenuti":
 - a. *Organizzazione e qualità aziendale;*
 - b. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;*
 - c. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;*
 - d. *Competenza digitale;*
 - e. *Competenze sociali e civiche;*
 - f. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*
 - g. *Elementi di base della professione/mestiere.*

I contenuti di cui alle lettere da a. a f. costituiscono la formazione trasversale. I contenuti di cui alla lettera g. "Elementi di base della professione/mestiere" costituiscono la formazione di area professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. La scelta dell'area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale di inserimento dell'apprendista";
- **è a suo carico**: a conclusione della formazione, la Regione corrisponderà al "Soggetto Gestore" il corrispondente "assegno formativo" (voucher).

Per eventuali informazioni circa l'assolvimento dell'obbligo di cui si tratta e/o per il conferimento del corrispondente incarico, i datori di lavoro possono rivolgersi a SVILUPPO PMI s.r.l. – ente formativo di riferimento di CONFIMI ROMAGNA (Dott.ssa Francesca Galli: 0544/280280 - fgalli@sviluppopmi.com).

(*) "La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali ..." (art. 44, comma 3, d.lgs. 81/2015).

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA DOMANDA E ISTRUZIONI PER
I DATORI DI LAVORO**

Da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) **devono essere presentate direttamente all'INPS - circolare 45/2019 - solo in modalità telematica** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2019).

Di conseguenza l'INPS ha:

1) precisato che, in aggiunta all'invio *“attraverso il servizio WEB, **la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati”* (messaggio 1430/2019);

2) indicato le seguenti modalità di gestione della domanda di ANF e, soprattutto, fornito ai datori di lavoro queste istruzioni (messaggio 1777/2019):

- l'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al lavoratore accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione *“Consultazione domanda”*, disponibile nell'area riservata del sito www.inps.it. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. **Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro**, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita applicazione *“Consultazione Importi ANF”*;
- in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o qualora si modificano le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura *“ANF DIP”*;
- nelle ipotesi in cui il riconoscimento dell'ANF è subordinato alla previa autorizzazione ^(*) da parte dell'Istituto previdenziale, il lavoratore che presenta domanda di *“ANF DIP”* e che sia privo di un **provvedimento di autorizzazione** in corso di validità, **deve richiederlo tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”** corredata della documentazione necessaria. In caso di esito positivo, al lavoratore non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà direttamente all'istruttoria della domanda di *“ANF DIP”*. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). **Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi**, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall'INPS. In caso di **autorizzazione parziale** rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo

(*) L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di *“nuclei numerosi”*, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

familiare, l'importo della prestazione sarà successivamente calcolato considerando solamente il nucleo autorizzato. Anche per la procedura "Autorizzazione ANF", l'esito della richiesta è visibile all'utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione "Consultazione domanda";

- la sopra citata applicazione "Consultazione Importi ANF" è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. **La stessa consente di visualizzare le informazioni relative alle domande ANF relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.** La procedura può essere usata in due modalità: 1) ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore); 2) richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega);

- **fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019, i flussi Uniemens dovranno essere trasmessi con le attuali modalità**, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF>. **A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, invece, è stato istituito nel flusso Uniemens** (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) **un nuovo elemento** volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della relativa domanda. **Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>**, valorizzando i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 - 0035 – ANF assegni correnti;
 - L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
 - H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Nello stesso flusso Uniemens sarà possibile indicare più di un conguaglio;

- la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> **si aggiunge** per il momento alle attuali modalità di esposizione, anche se è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>;
- a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, avendo l'INPS determinato l'importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
 - <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
 - <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell'ANF;
 - <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell'elemento <TabANF> e all'anno di competenza.
- l'introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all'Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli ANF arretrati. Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE - DOMANDA (TELEMATICA) ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

I comitati provinciali dell'INPS hanno la facoltà di concedere il differimento degli adempimenti contributivi a causa della chiusura degli uffici per ferie collettive; a tal fine, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta – che può essere accolta relativamente agli adempimenti contributivi di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi – entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione:

- tassativamente entro il giorno indicato nell'autorizzazione dell'Istituto di previdenza, con applicazione dell'interesse di differimento, pari al 6,00% dal 16 marzo 2016 (circolare INPS 49/2016 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 8/2016);
- avendo cura di registrare l'importo nella denuncia retributiva e contributiva mensile UNIEMENS nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, con la causale "D 100" - "Interessi differimento" (nessun dato deve essere indicato in "N. Dipendenti", "N. Giornate", "Retribuzioni").

La richiesta di differimento deve essere presentata solo tramite il canale telematico disponibile sul sito www.inps.it, accessibile mediante PIN (messaggio INPS n. 8609/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE 10/2012).

Il consiglio di amministrazione dell'INPS, pur confermando al 31 maggio di ogni anno il termine di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, ha a suo tempo concesso ai comitati provinciali la facoltà di autorizzare al differimento contributivo anche quelle aziende che, trovandosi in situazioni particolari, non rispettino tale scadenza. In caso di reiezione della domanda di differimento è possibile presentare istanza di riesame al consiglio di amministrazione dell'INPS, per il tramite della sede provinciale.

L'autorizzazione al differimento non ha comunque carattere vincolante: il datore di lavoro può quindi scegliere di provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza o, visto l'alto tasso di interesse, pagarli anche prima del termine concesso.

OGGETTO: **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (CON SCADENZA IL 30 GIUGNO 2019) PER LE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2017 E NON ANCORA GODUTE**

Scade il 30 giugno 2019 il termine impositivo per le ferie maturate e non ancora godute relative all'anno 2017.

Come noto, la modifica introdotta alla disciplina delle ferie dall'art. 10 del d.lgs. 66/2003 non influisce sull'adempimento contributivo relativo a quelle maturate e non godute (si veda API INDUSTRIA NOTIZIE 21/2003 e, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2017).

Per tale motivo rimangono valide le ragioni che hanno fondato la previsione di appositi meccanismi per l'assolvimento dell'onere contributivo sul compenso per le ferie non godute, prima tra tutte quella che prevede il rispetto dell'obbligo contributivo in base al principio di competenza.

Pertanto, a prescindere dall'effettiva erogazione del compenso per ferie non godute, l'obbligo contributivo sorgerà in base ai criteri enunciati con le circolari INPS 186/1999 e 15/2002 (API INDUSTRIA NOTIZIE 18/2004). Di conseguenza, ai fini contributivi non si pone il problema di dover distinguere fra ferie maturate prima del 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.lgs. 66/2003) e ferie maturate successivamente, in quanto in entrambi i casi continua ad applicarsi il principio di competenza ampiamente illustrato dall'Istituto di previdenza.

Per completezza ricordiamo che, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali e/o accordi individuali (con ogni singolo dipendente), l'INPS colloca la scadenza del momento impositivo al termine del 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (circolare 186/1999 - API INDUSTRIA NOTIZIE 22/1999).

Le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per gestire l'adempimento contributivo in questione sono contenute nel punto 6 della circolare INPS 123/2018, pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2019.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI APRILE 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **aprile 2019** pari a **102,6** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 aprile 2019** al **14 maggio 2019** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,867287%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo maggio 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 14 giugno p.v.